

N. 01363/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01302/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1302 del 2014, proposto da:

Livio Balestro, Luigina Gemo, Giulia Mazzaggio, rappresentati e difesi
dall'avv. Antonio Ferretto, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la
Segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Creazzo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Alessandro Calegari, con domicilio ex art. 25 c.p.a.
presso la Segreteria T.A.R.;

Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

a) dell'ordinanza contigibile ed urgente n. 65 del 26.06.14 a firma del
Sindaco del Comune di Creazzo, notificata in data 26.06.14, avente ad

oggetto il ripristino della sede stradale di via Ronchi nel tratto a monte dei mappali catastalmente censiti al foglio 1 mapp 882 e 887, provvedimento con cui è ordinato nell'interesse pubblico ai ricorrenti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino definitivo della sede stradale in corrispondenza del fronte di frana entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, disponendo altresì altre misure ed incombenze a carico dei ricorrenti;

b) degli atti istruttori e presupposti alla emissione dell'ordinanza di cui sub a), inclusa la perizia geologica del 10.02.14, integrata in data 03.03.14;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Creazzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che:

con l'ordinanza contingibile ed urgente di cui in epigrafe, il Comune di Creazzo, in seguito a uno smottamento che aveva interessato nel febbraio 2014 la sede stradale di via Ronchi, ha ordinato ai ricorrenti, proprietari di un terreno situato a confine con la detta via, a tutela della pubblica incolumità ed integrità del patrimonio pubblico: a) la completa rimozione del materiale di scavo depositato sui terreni di loro proprietà

(deposito ritenuto concausa dell'evento franoso); b) la verifica che non siano sopravvenute alterazioni alla regimentazione delle acque meteoriche, ripristinando eventuali scoli o scarichi naturali eventualmente occlusi a seguito del dissesto franoso; c) il ripristino della sede stradale in corrispondenza del fronte di frana;

Ritenuto che:

L'eccezione d'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati - identificati quest'ultimi negli abitanti della zona interessata dall'evento franoso - sia manifestamente infondata, trattandosi di soggetti non indicati nel testo del provvedimento impugnato e che in ogni caso non possono ricevere alcuna diretta lesione dall'accoglimento del ricorso, essendo questo diretto a stabilire se le predette opere debbano essere eseguite dai ricorrenti o dall'amministrazione;

Prima di passare all'esame del merito dell'impugnativa, va evidenziato che i ricorrenti non hanno interesse a contestare la suddetta ordinanza nella parte in cui ha imposto loro la rimozione del materiale di scavo dalla ripa stradale, avendovi essi peraltro già provveduto (come comprovato dalla documentazione prodotta), incentrandosi, invece, il ricorso sulla contestazione degli obblighi di cui ai sopraindicati punti b) e c);

In tale parte l'ordinanza impugnata appare manifestamente illegittima;

Ed infatti, anche a prescindere dall'esistenza o meno dei presupposti del provvedimento contingibile e urgente, si ravvisa, comunque, nell'operato dell'amministrazione comunale, uno sviamento per causa falsa, come denunciato con il secondo ed il quarto motivo di ricorso.

L'ordinanza contingibile ed urgente per pubblica e privata incolumità, infatti, può dirigersi nei confronti di privati proprietari per lavori da eseguirsi su beni che sono nella loro disponibilità, ma non può valere ad ordinare al privato l'esecuzione di lavori pubblici. In quest'ultima fattispecie incombe sull'ente proprietario della strada il potere-dovere di provvedere all'esecuzione dei lavori d'urgenza, salvo il recupero delle relative spese nei confronti del soggetto responsabile del danno;

Non appare quindi legittima questa sorta di sanzione ripristinatoria atipica, non prevista dall'ordinamento, mediante la quale l'ente comunale ordina un *facere* (esecuzione di lavori pubblici) su strada non privata ma comunale, lì dove avrebbe dovuto procedere alla realizzazione dei lavori di ripristino ponendo conseguentemente le relative spese a carico del responsabile del danno causato;

Inoltre, il notevole lasso di tempo (quasi cinque mesi) trascorso dall'incidente che avrebbe provocato il dissesto stradale conferma che l'ordinanza impugnata appare più diretta all'esecuzione coattiva dei lavori di ripristino a carico dei ricorrenti, che non a porre rimedio a una situazione di pericolo urgente e imprevedibile per la pubblica e privata incolumità;

Ugualmente, la verifica di eventuali alterazioni alla regimentazione delle acque meteoriche ed il ripristino di scoli o scarichi naturali eventualmente occlusi a seguito del dissesto franoso, costituiscono attività di accertamento tipicamente amministrative ed interessanti beni pubblici e che, pertanto, non possono essere demandate ai privati;

Per tutti i suesposti motivi il ricorso va accolto nei suddetti limiti, con conseguente annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di

Creazzo del 26 giugno 2014 nella parte in cui impone ai ricorrenti il ripristino della sede stradale e le suddette attività di verifica e di eventuale ripristino degli scolì pubblici;

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Comune resistente, nell'importo liquidato in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata nella parte in cui impone ai ricorrenti il ripristino della sede stradale e le ulteriori attività di verifica e di eventuale ripristino degli scolì pubblici;

Condanna il Comune di Creazzo a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)